

Verbale Assemblea Ordinaria dell'Associazione Cobalto,
di venerdì 18 novembre alle ore 20,45
in modalità online

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica articoli dello statuto come suggerito dall'Organo di Controllo in ottemperanza alla legge 117/2017 sulla riforma del Terzo Settore per l'iscrizione al RUNTS
- 2) Aggiornamenti sull'Avanzamento del Progetto Brio
- 3) Aggiornamenti sul progetto bar/pizzeria
- 4) Aggiornamento sulla riunione di Bologna inerente la ripartizione dei fondi destinati all'autismo
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Rosa Ruggiero presidente
Stefania Conti Segretario con delega Bigi Enrico
Helene Vetter con delega Costa Giorgio
Mazzieri Mauro
Beltrami Alida

1) Stefania Conti illustra le modifiche statutarie richieste per la traslazione al RUNTS, che vengono approvate all'unanimità, e precisamente si inseriscono le modifiche indicate in giallo

articolo 8

"Nelle assemblee hanno diritto al voto **tutti gli associati** in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; **per gli associati minorenni tale diritto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi**. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di **tre** deleghe."

Sempre articolo 8

"L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione **è prevista la presenza in proprio o per delega della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti**"

e si elimina la seguente dicitura:

"Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità."

Articolo 13:

"In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale"

Sostituisce:

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore

2) il Presidente Rosa Ruggiero aggiorna sull'avanzamento del progetto BRIO:

e, in particolare, sui primi esiti degli approfondimenti effettuati ai fini dell'individuazione e successiva adozione del modello giuridico più idoneo a consentire il conseguimento degli ambiziosi risultati che il progetto stesso si prefigge.

In questa ottica, il Presidente conferma ai Soci che dagli approfondimenti svolti è emersa l'opportunità di affidare la fase attuativa del progetto "Brio" a un diverso soggetto giuridico, che rappresenti una "emanazione" della stessa Cobalto.

Tale soggetto giuridico potrebbe essere costituito in forma di Associazione riconosciuta – Ente del Terzo Settore munita di personalità giuridica – e assumere ad oggetto l'attuazione, appunto, del progetto "Brio".

Tra Cobalto e la nuova Associazione si creerebbe un rapporto di partnership volto a patrocinare e supportare ideologicamente il progetto BRIO (come peraltro già deliberato nell'assemblea del 12/05/2022); rapporto che non implica l'ingresso di Cobalto nella compagine della nuova Associazione.

3) Stefania Conti riferisce che è stato individuato un immobile che potrebbe essere la location per la realizzazione del progetto bar/pizzeria. Si tratta della casa cantoniera sita in via delle Repubblica 60 a Rivalta di Reggio Emilia. Essendo l'immobile di proprietà dell'Anas sono intercorsi contatti con funzionario di detta società per poter visionare la casa cantoniera e conoscere l'onere economico della concessione. Per poter ottenere ciò è indispensabile fare domanda di concessione, non impegnativa. L'assemblea delibera di presentare suddetta domanda

4) Mauro Mazzieri ha partecipato ad un incontro in Regione convocato per discutere dell'attuazione al DECRETO 29 luglio 2022 **Riparto e modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità**, che prevede risorse destinate a finanziare interventi ed iniziative a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico.

I fondi destinati alla regione Emilia Romagna sono 7,5 milioni di € e quelli destinati a Reggio Emilia sono 890.000€ da spendere tutti nel 2023. Per ottenere questi fondi la regione deve presentare un documento indicante come saranno spesi i soldi e ha chiesto di indicare delle priorità da mettere in questo documento. Quasi tutti i rappresentanti delle associazioni regionali hanno indicato progetti volti alla formazione, all'inclusione lavorativa e progetti sperimentali di residenzialità/abitare

Il Presidente

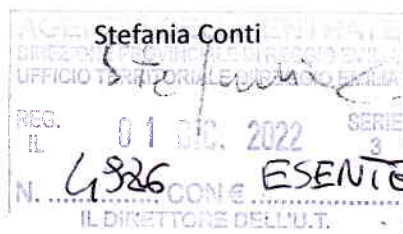
Rosa Ruggiero

Rosa Ruggiero



Il Segretario

Stefania Conti



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Piccolini
Nicola Parziale

STATUTO

di Organizzazione di Volontariato

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

"COBALTO Autismo Adulti Autonomia OdV,

da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Reggio Emiliae con *durata illimitata*.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

L' Associazione intende operare senza fini di lucro nei settori della tutela dei diritti (art.5 D.Lgs n.117/2017 lettera w) e degli interventi e servizi sociali (lettera a).

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge come scopo di promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità autistica e relazionale, in particolar modo quelle adulte, e delle loro famiglie senza distinzione di nazionalità, razza, sesso al fine di ottenere a loro nome, a partire da tutte le fonti possibili, dei servizi che assicurino un sostegno, un'educazione, una residenza, una formazione, un lavoro , servizi socio-sanitari adeguati ,per garantire una qualità di vita che miri al raggiungimento di un'inclusione sempre maggiore del soggetto autistico nella società.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:

- a) promuovere il più alto livello di conoscenza e competenza possibili presso i professionisti che si occupano di autismo (insegnanti, terapisti,educatori, volontari, genitori, Ecc...), organizzando seminari, studi, convegni e pubblicazioni;
- b) stimolare presso gli enti pubblici la creazione di percorsi di vita individuale in appartamenti protetti al fine di portare gradualmente i giovani adulti con autismo verso una vita il più possibile autonoma e indipendente dal nucleo familiare d'origine;
- c) organizzare di corsi di formazione/informazione sul progetto di vita con particolare attenzione a metodi e percorsi scientificamente validati che dimostrino una possibilità di progetto di vita indipendente;

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da :

- 1) contributi degli aderenti
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) donazioni e lasciti testamentari;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il collegio dei probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

d) promuovere attività educative, socio-sanitarie e di avviamento al lavoro anche attraverso la creazione di strutture per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani adulti autistici;

e) organizzare il tempo libero dei soggetti autistici, anche collaborando con cooperative sociali che operano nel settore, affinché non rimangano isolati e sviluppino rapporti al di fuori della cerchia della famiglia: uscite serali e nei weekend e in occasione di eventi particolari (mostre, film, concerti, discoteche, teatro etc...); weekend e settimane di vacanze estive e invernali;

f) stabilire stretti rapporti di collaborazione, anche mediante apposite convenzioni, con enti pubblici (scuola, enti locali, territoriali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, etc....) e privati, con enti e associazioni aventi analoghe finalità, al fine di strutturare progetti volti alla gestione integrata delle problematiche tutte che interessano i giovani ragazzi con autismo e per ricercare il necessario sostegno, anche finanziario, per lo svolgimento delle finalità sociali;

g) partecipare a tutti i tavoli regionali, territoriali e nazionali a tema disabilità/autismo ed incontrare ciclicamente i Servizi competenti in tema di disabilità adulta al fine di incentivare e monitorare tutte quelle azioni volte a sostenere il percorso di vita dei giovani autistici ;

h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui sopra.

Art. 8 L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso; per gli associati minorenni tale diritto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

E' possibile la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile l'identificazione dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorso almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale

L'eventuale reiezione di domande, deve essere sempre motivata.

Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decésso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

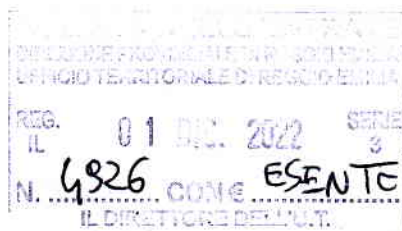
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 13 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art.14 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Nicola Paziale

- predisporre bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

- elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale e adotta eventuale azione di revoca di tale organo
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è prevista la presenza in proprio o per delega della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art.12 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.